

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2023, n. 11

Disposizioni in materia di modalita' formative della polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020.

(GU n.43 del 28-10-2023)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 22 marzo 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 117 e l'art. 118 della Costituzione;
Visto l'art. 63, comma 2, dello statuto;
Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015);

Considerato quanto segue:

1. Per la formazione della polizia municipale toscana, dal 2007, la Regione si e' avvalsa, con l'approvazione della abrogata legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale, di seguito «Fondazione», con sede a Modena, della quale e' socio fondatore;

2. La legge regionale n. 65/2007 e' stata abrogata dall'art. 5 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021), ma il ruolo della Fondazione e' stato confermato dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2020;

3. La legge regionale n. 11/2020 attribuisce alla Fondazione, in via esclusiva, una serie di attivita' formative rivolte alla polizia locale, che impedisce di rispondere con maggiore efficacia alla varieta' delle esigenze che emergono dal territorio;

4. La presente legge, modificando la legge regionale n. 11/2020, consente quindi alla Regione di procedere in modo differenziato all'assolvimento dei fondamentali compiti regionali in questo settore.

Approva

la presente legge:

Art. 1

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 11/2020

1. Il numero 8 del preambolo della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015), e' sostituito dal seguente: «8. Per la qualita' ed efficacia delle azioni di polizia locale, la presente legge assicura la particolare qualificazione tecnica dell'intervento regionale e si avvale delle migliori esperienze del settore;».

Art. 2

Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 11/2020

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2020 le parole: «, anche attraverso la Fondazione Scuola interregionale di polizia locale di cui all'art. 26», sono soppresse.

Art. 3

Nuclei specializzati. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 11/2020

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 11/2020 le parole: «tramite la Fondazione Scuola interregionale di polizia locale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle forme e modalita' consentite dalla legge».

Art. 4

Attivita' formativa. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 11/2020

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11/2020 le

parole: «avvalendosi della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle forme e modalita' consentite dalla legge».

Art. 5

Fondazione Scuola interregionale di polizia locale. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 11/2020

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2020 le parole: «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «puo' avvalersi».

2. L'alinea del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2022 e' sostituito dal seguente: «2. L'attivita' formativa erogata dalla Regione nelle forme e modalita' consentite dalla legge persegue:».

3. I commi 3 e 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2020 sono abrogati.

Art. 6

Attivita' formative di interesse regionale e contributo degli enti locali. Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 11/2020

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 11/2020 e' inserito il seguente:

«Art. 26 bis (Attivita' formative di interesse regionale e contributo degli enti locali). - 1. Annualmente la giunta regionale individua:

a) le attivita' formative di proprio interesse, come rilevate ai sensi dell'art. 25, comma 2, anche tra quelle offerte dalla Fondazione Scuola interregionale di polizia locale;

b) le risorse necessarie nei limiti delle disponibilita' autorizzate dalla legge di bilancio.

2. Gli enti locali che usufruiscono delle attivita' formative erogate dalla Regione per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.».

Art. 7

Concorso e corso-concorso. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 11/2020

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 11/2020 le parole: «con il supporto della Fondazione Scuola interregionale di cui all'art. 26.» sono soppresse.

Art. 8

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuove o maggiori spese, ne' determinano comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 marzo 2023

GIANI

(Omissis).